



53656-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIULIO SARNO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2466/2018

LUCA RAMACCI

CC - 03/10/2018

ANTONELLA DI STASI

R.G.N. 27573/2018

ALESSIO SCARCELLA

- Relatore -

UBALDA MACRI'

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 30/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di AOSTA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 30.05.2018, il tribunale del riesame di Aosta rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'(omissis), avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP/Tribunale di Aosta in data 2.05.2018, con cui sono stati sottoposti a vincolo cautelare per equivalente i conti correnti intestati al ricorrente ed un immobile sito in (omissis), fino alla concorrenza dell'importo di € 755.063,00; giova precisare per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che tale decreto era stato emesso a norma dell'art. 321, comma 2, c.p.p. perché funzionale alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12bis, d. lgs. n. 74 del 2000 del profitto del reato di omessa dichiarazione (art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000), per fatti meglio descritti nell'imputazione cautelare.

2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., prospettando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, 14, legge n. 537 del 1993 e 36, comma 34-bis, d.l. n. 223 del 2006, per non aver il tribunale del riesame trasmesso gli atti del procedimento penale alla Corte Costituzionale al fine di valutare la conformità a Costituzione ed alla CEDU delle soprarichiamate norme.

In sintesi, dopo aver trascritto il contenuto delle norme evocate, rileva il difensore di aver eccepito davanti ai giudici del riesame la sospetta incostituzionalità delle predette disposizioni di legge al fine di verificarne la conformità agli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione EDU, atteso che questi avrebbe dovuto dichiarare all'Agenzia delle Entrate di aver commesso un reato, ossia il delitto di appropriazione indebita, con conseguente obbligo di denuncia in sede penale per il personale dell'A.F. in violazione del principio del *nemo tenetur se detegere*; in sostanza, l'indagato, al fine di evitare di essere sanzionato in sede penale per il reato di omessa dichiarazione, oggetto dell'imputazione cautelare, avrebbe dovuto autoincriminarsi evidenziando all'Agenzia delle Entrate di aver commesso un reato, e di aver tratto dal medesimo fonti di reddito; censura, sul punto, quanto argomentato dai giudici del riesame i quali, anziché procedere alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, hanno invece affermato erroneamente che la normativa sospetta di incostituzionalità impone di denunciare in sede fiscale anche redditi provento di reato, ma non anche di indicare o descrivere l'illecito penale da cui il provento

deriva; si tratterebbe di un'interpretazione contraria all'esegesi letterale delle norme richiamate, e ai principi che regolano il potere di accertamento dell'Ufficio finanziario in merito alla congruità ed esattezza delle dichiarazioni fiscali del contribuente; la norma censurata, segnatamente l'art. 14, comma quarto, legge n. 537 del 1993, come oggetto di interpretazione autentica dell'art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223 del 2006, imporrebbe al contribuente una precisa individuazione della natura del reddito oggetto di dichiarazione, sicchè la natura illecita del reddito "diverso" come dichiarato si avrebbe "ineluttabilmente" nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, in cui la stessa Amministrazione desse luogo al potere di accertamento del reddito dichiarato; in tal ipotesi, l'Ufficio, prosegue il ricorrente, non si arresterebbe davanti al dato numerico, ma avrebbe il potere-dovere di entrare nel merito della natura dell'attività che lo ha prodotto e della congruità dell'ammontare della dichiarazione.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 321, c.p.p. e dell'art. 12bis, d. lgs. n. 74 del 2000.

Si duole il ricorrente per aver il tribunale del riesame ritenuto sufficiente ai fini della sussistenza del *fumus* del reato e per l'adozione della misura cautelare una sentenza, non irrevocabile, riferita ad un minimo numero di condomini in base alla quale l'indagato era stato condannato in relazione ad episodi costituenti appropriazione indebita; non sarebbe stata operata alcuna valutazione in relazione a "chiare" emergenze processuali, segnatamente costituite da una relazione della GdF nel processo di merito, che conducevano a negare che le condotte costituenti il reato di cui all'art. 646, c.p., ai danni dei condomini amministrati avessero portato ad alcun personale arricchimento del ricorrente, come tale soggetto a tassazione, richiamato il contenuto di un'annotazione conclusiva della GdF allegata all'istanza di riesame, rileva il ricorrente che dalla stessa emergerebbe come l'indagato utilizzava le somme regolarmente depositate presso altri condomini provocando in questi ultimi ulteriori ammanchi, che a loro volta, potevano essere risolti solo per mezzo dell'utilizzo di fondi di pertinenza di altri condomini; ciò avrebbe comportato una sorta di "effetto domino", senza tuttavia che l'Ufficio e la GdF abbiano determinato il reddito sottratto a tassazione in maniera corretta; in altri termini, lo stesso sarebbe stato determinando addizionando gli importi che l'indagato nel corso del tempo avrebbe prelevato da ogni singolo condominio, modalità di determinazione ritenuta come assolutamente inidonea a quantificare l'ammontare degli importi di cui l'indagato si sarebbe appropriato per fini personali, e pertanto a verificare se lo stesso avesse percepito redditi ai fini della loro dichiarazione al fisco; in altri termini, da un punto di vista penale - tributario,

sarebbe evidente che ogni qualvolta l'indagato prelevava somme di pertinenza di un singolo condominio, costituiti pur commettendo appropriazione indebita, non necessariamente avrebbe arricchito se stesso, proprio in quanto i destinatari di tale illecito prelievo erano altri condomini dal medesimo amministrati, che si trovavano in momentanea crisi di liquidità, come sarebbe provato dalla circostanza che non solo le condotte appropriative erano poste in essere per utilizzi personali, non quantificati, ma anche per coprire gli ammanchi prodotti sui cc/cc di altri condomini, venendo riscontrate movimentazioni in accredito ed in addebito, sui cc/cc del ricorrente, ciò che testimonierebbe come l'indagato fosse solito assegnare ai condomini in difficoltà finanziaria somme di denaro per coprire temporanee situazioni di carenza di liquidità; sarebbe stata infatti la stessa GdF ad affermare che l'indagato, pur prelevando dai cc/cc dei condomini, fosse solito restituire tali importi, circostanza testimoniata dal fatto che si sarebbe riscontrata una sostanziale analogia tra gli importi in entrata nei cc/cc dello studio ed in uscita dai medesimi cc/cc a beneficio dei cc/cc dei condomini; conclusivamente, avrebbe errato la GdF a considerare reddito dell'indagato tutti i prelievi dal medesimo effettuati dai cc/cc dei condomini, in quanto ciò costituirebbe appropriazione indebita, ma non certo finalizzata a arricchimento personale, essendo stati utilizzati tali importi a beneficio di altri condomini e restituiti, come attestato dalla GdF; difetterebbe, pertanto, la prova del fatto che l'indagato fosse soggetto ad obblighi dichiarativi penalmente rilevanti ex art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 167, 169 e 170 cod. civ., in tema di fondo patrimoniale.

Premesso che tra i beni sequestrati vi sono due immobili di proprietà dell'indagato, si censura l'affermazione del tribunale del riesame secondo cui detti beni, confluiti in un fondo patrimoniale, possono esser assoggettati a sequestro preventivo finalizzato alla confisca atteso che, sugli stessi, grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti; richiamate le disposizioni civilistiche di cui sopra, sostiene il ricorrente che tale affermazione sarebbe errata giuridicamente, atteso che il vincolo dei beni ha l'obiettivo di destinarli all'esclusivo soddisfacimento degli scopi familiari, e giustifica il divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo e sui relativi frutti che rispondono soltanto per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia; alla luce, dunque, del divieto di disporre la confisca su beni appartenenti a soggetti estranei alla commissione del reato, si rileva che mediante la costituzione del fondo patrimoniale, il coniuge *uti singulus* diviene privo della disponibilità dei beni oggetto del fondo patrimoniale medesimo, quand'anche ne sia unico proprietario,

con la conseguenza che sul patrimonio separato non sarebbe possibile far gravare alcun sequestro preventivo o confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ed invero, quanto al primo motivo, con cui si duole il ricorrente per non aver il tribunale del riesame trasmesso gli atti del procedimento penale alla Corte Costituzionale al fine di valutare la conformità a Costituzione ed alla CEDU delle succitate disposizioni di legge, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato come il controllo sulla "rilevanza" di una questione di costituzionalità sollevata dal giudice è di esclusiva competenza della Corte Costituzionale e non può costituire motivo di impugnazione (Sez. 6, n. 2090 del 05/06/1992 - dep. 07/07/1992, Ribatti, Rv. 191352).

Non rientra, quindi, nel sindacato di questo Giudice di legittimità, da un lato, valutare se l'interpretazione offerta dal tribunale del riesame a fine di escludere la rilevanza della questione di costituzionalità sia corretta, né, dall'altro, valutare se il giudizio espresso dal giudice di merito sulla non manifesta infondatezza o meno della questione di costituzionalità come sollevata sia corretto, ciò per il semplice rilievo che, essendo nel nostro ordinamento il c.d. sindacato costituzionalità diffuso, il giudice dinanzi al quale è prospettata la questione di costituzionalità di una norma è chiamato a valutare autonomamente la ricorrenza dei due presupposti previsti dal combinato disposto dell'art. 1, legge cost. n. 1 del 1948 e dall'art. 23, legge cost. n. 87 del 1953 (rilevanza e non manifesta infondatezza), non essendo suscettibile di impugnazione davanti al giudice di legittimità il provvedimento con cui il giudice abbia deciso sulla questione di costituzionalità, non rientrando il caso in alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 606, c.p.p.; quanto sopra rende dunque agevole il giudizio di inammissibilità del motivo perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge.

5. Solo per completezza, ed al fine di fornire una soluzione alla richiesta sollevata dal ricorrente davanti a questa Corte con cui si chiede la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale al fine di verificare la compatibilità all'art. 24 Cost. e all'art. 6, Convenzione EDU del combinato disposto degli artt. 5, d. lgs. n. 74 del 2000, 14, legge n. 537 del 1993 e 36, comma 34-bis, d.l. n. 223 del 2006, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la questione, per come prospettata, difetti di rilevanza nel giudizio in corso.

Ed infatti, è pacifico che, in mancanza di applicabilità delle norme richiamate nel giudizio in corso, ci si trovi di fronte a una ipotesi di difetto di rilevanza; nel caso di specie, il ricorrente muove dall'assunto che dovendo essere sottoposti a tassazione quali redditi "diversi" anche i proventi di attività illecita (nella specie le somme di cui l'indagato si sarebbe indebitamente appropriato quale amministratore di alcuni condomini), ove egli li avesse dichiarati si sarebbe autoincriminato di un reato, in quanto, secondo la sua prospettazione, le norme fiscali, imponendo al contribuente una precisa individuazione della natura del reddito oggetto di dichiarazione, determinerebbero la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria, ove esercitasse il potere di accertamento, scoprirebbe l'illiceità della natura del reddito dichiarato come "diverso" in quanto proveniente da reato, con conseguente denuncia ex art. 331 c.p.p. alla autorità giudiziaria; è agevole rilevare, dalla stessa prospettazione del ricorrente, il difetto di rilevanza della questione nel presente giudizio, non tanto perché la conoscenza dell'illecito penale (art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000) non è avvenuta, nel caso di specie, a seguito della indicazione nella dichiarazione del reddito "diverso" rappresentato dei proventi dei fatti appropriativi posti in essere dall'indagato ai danni dei condomini da lui amministrati (ed infatti, il *fumus* del reato è stato ritenuto sussistere proprio per la mancata dichiarazione di tali redditi diversi derivanti da attività penalmente illecite), quanto, piuttosto, perché la questione di costituzionalità viene prospettata in via ipotetica, atteso che è lo stesso ricorrente a sostenere che, ove il contribuente, aderendo all'obbligo fiscale impostogli dal combinato disposto degli artt. 14, legge n. 537 del 1993 e 36, comma 34-bis, d.l. n. 223 del 2006, si fosse risolto a dichiarare il reddito derivante dall'attività appropriativa penalmente rilevante, si avrebbe da parte dell'Agenzia dell'Entrate e degli organi dell'Amministrazione finanziaria la sicura conoscenza della natura illecita del reddito dichiarato "nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, in cui la stessa Amministrazione desse luogo al potere di accertamento del reddito dichiarato".

6. Dunque, per espresso riconoscimento del ricorrente, la rilevanza della questione di costituzionalità dipenderebbe dall'avverarsi da un avvenimento futuro ed incerto, costituito dall'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, cui dovrebbe conseguire il controllo della natura dell'attività che ha prodotto quel reddito "diverso" oggetto di dichiarazione e della congruità dell'ammontare della dichiarazione.

Sul punto, è sufficiente in questa sede ricordare che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale è un presupposto indefettibile per la sua stessa ammissibilità; essa, oltre a poter essere definita in via generale, deve presentare



alcuni attributi particolari, tra i quali assume specifica importanza quello della sua attualità. È, infatti, la scelta stessa del legislatore in favore del giudizio in via incidentale, rispetto a quello in via principale, ad implicare che la questione di legittimità costituzionale si presenti come pregiudiziale rispetto a qualunque altra questione, di merito o di rito, da decidere nel giudizio *a quo*. Tale nesso di pregiudizialità richiesto per rendere rilevante (e quindi ammissibile) la questione di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di rigorosa e necessaria strumentalità fra la risoluzione della questione sollevata e il progredire verso la decisione del giudizio *a quo*, nel senso che quest'ultimo non possa essere proseguito e definito indipendentemente dalla risoluzione della questione incidentale. La nozione di attualità è ricavabile *a contrario* da una copiosa giurisprudenza che, in proposito, impiega, spesso anche congiuntamente, differenti espressioni linguistiche, alludendo al "carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza" (sentenza n. 281/2013) ovvero ad una rilevanza che "appare meramente ipotetica e, comunque, indimostrata" (sentenza n. 134/2016); ne discende, pertanto, che, alla stregua dell'insegnamento della Corte costituzionale, è da escludersi l'attualità della questione come prospettata, in quanto è pacifico che il giudizio in corso ben può essere proseguito e definito indipendentemente dalla risoluzione della questione incidentale, con conseguente reiezione della questione.

7. La questione come prospettata, inoltre, non supera positivamente il giudizio di non manifesta infondatezza. Ed invero, deve essere esclusa la sussistenza della violazione degli artt. 24, Cost. e 6, Convenzione EDU in quanto la presentazione della dichiarazione dei redditi (quand'anche di natura illecita) non costituisce, per sé sola, una denuncia a proprio carico, ma unicamente una comunicazione inviata a fini fiscali, sicché solo in via eventuale a questa possono seguire accertamenti in ordine all'origine delle somme ivi esposte; del resto, la questione è già stata affrontata da questa Corte (Sez. 3, sentenza 7.03.2017 – dep. 26.07.2017, n. 37107, ric. Griotti, non massimata; v. anche, Sez. 3, n. 53137 del 22/09/2017 - dep. 22/11/2017, Cecchini, Rv. 271827), richiamandosi il principio di diritto secondo il quale, la circostanza che il possesso di redditi possa costituire reato e che l'autodenuncia possa violare il principio *nemo tenetur se detegere* è sicuramente recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche ex art. 53 della Costituzione, dichiarando tutti i redditi prodotti (effettivi), espressione di capacità contributiva (cfr in termini Cass. civ., Sez.5, n.3580 del 2016).

È stato, sul punto, precisato che "la ormai incontestata e riconosciuta normativamente tassabilità dei proventi illeciti, anche delittuosi, comporta il necessario superamento di ogni remora anche in ordine alla dichiarazione, essendo connaturale

al possesso di un reddito tassabile il relativo obbligo di dichiarazione" (Cass. civ., Sez.5, n.20032 del 30/09/2011, Rv.619268 - 01). Né sussiste la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale nel riconoscere al soggetto il diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione a conferma e garanzia irrinunciabile dell'equo processo, opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato, stante la sua "ratio" consistente nella protezione dell'imputato da coercizioni abusive da parte dell'autorità (Sez.5, n.12697 del 20/11/2014, dep.25/03/2015, Rv.263034).

La questione di costituzionalità è pertanto inammissibile.

8. Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente si duole, da un lato, per aver il tribunale del riesame ritenuto sufficiente ai fini della sussistenza del *fumus* del reato e per l'adozione della misura cautelare una sentenza, non irrevocabile, riferita ad un minimo numero di condomini in base alla quale l'indagato era stato condannato in relazione ad episodi costituenti appropriazione indebita e, dall'altro, per aver erroneamente i giudici del riesame ritenuto sussistente il *fumus* del delitto di omessa dichiarazione in base alla ricostruzione operata dalla GdF che aveva considerato reddito dell'indagato tutti i prelievi dal medesimo effettuati dai cc/cc dei condomini, in quanto ciò, pur costituendo appropriazione indebita, non proverebbe la destinazione delle somme per intero a fini di arricchimento personale, essendo stati utilizzati tali importi a beneficio di altri condomini e restituiti, come attestato dalla stessa PG - si tratta, anche sotto tale profilo di censura inammissibile.

Ed invero, attraverso le argomentazioni dianzi sviluppate, il ricorrente - sotto l'apparente censura del vizio di violazione di legge (art. 321, c.p.p. e 12bis, d. lgs. n. 74 del 2000) - in realtà tenta di sottoporre a questa Corte una diversa valutazione, a lui più favorevole delle risultanze processuali, manifestando il proprio, seppur articolato, dissenso, rispetto alla valutazione degli elementi di prova sulla cui base i giudici del riesame sono pervenuti a ritenere sussistente il *fumus* del reato di omessa dichiarazione; operazione, questa, inibita non soltanto dalla fase incidentale cautelare di legittimità ex art. 325, c.p.p. (soggetta, come è noto, a rigorosi limiti fissati dalla norma processuale richiamata che consente solo la deduzione del vizio di violazione di legge *stricto sensu* inteso, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,

completezza e ragionevolezza e quindi idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli e altro, Rv. 269656).

9. Nessuno di tali vizi è, tuttavia, ravvisabile nel caso in esame, avendo infatti i giudici del riesame affrontato il tema del *fumus* con motivazione non certo definibile come mancante od apparente, e sottratta alle censure di violazione di legge evocate, avendo tratto gli elementi indiziari a sostegno della configurabilità del *fumus* del reato ipotizzato dalla richiamata sentenza del tribunale di Novara, emessa in primo grado, che aveva pronunciato condanna a carico del ricorrente per i fatti di appropriazione indebita ai danni dei condomini da lui amministrati per un importo pari ad oltre 755.000€, reddito non indicato nella dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2013 e 2014.

Sul punto, è sufficiente qui ricordare, da un lato, che questa Corte si è reiteratamente espressa nel senso che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare personale possono essere validamente costituiti dalle risultanze di altri procedimenti non ancora conclusi con sentenza divenuta irrevocabile, atteso che la previsione di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alle fonti di prova utilizzabili nel giudizio (v., tra le tante: Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008 - dep. 07/01/2009, Calabrese e altro, Rv. 242376). Trattasi di principio, come visto, applicato alle misure cautelari personali e che, a maggior ragione, risulta applicabile a quelle reali, in cui in gioco non è il bene della libertà personale ma quello patrimoniale.

Dall'altro, è priva di pregio la censura secondo cui i giudici del riesame non avrebbero asseritamente tenuto conto, nella determinazione dell'imponibile e conseguentemente nella determinazione dell'imposta evasa, della circostanza che il primo non potesse essere considerato come la risultante della sommatoria delle condotte appropriative poste in essere ai danni dei singoli condomini, attesa l'esistenza di movimentazioni bancarie sui cc/cc dell'indagato anche in addebito, ciò che proverebbe come non tutte le somme di cui questi si sarebbe indebitamente appropriato costituissero reddito non dichiarato. A tal proposito, deve essere qui ribadito che il tribunale, in sede di riesame di un provvedimento cautelare emesso per un reato tributario, non è tenuto ad accertare l'imponibile e l'imposta evasa contestata al contribuente, in quanto l'accertamento incidentale, proprio del giudizio di riesame, non prevede l'esercizio di poteri istruttori da parte del giudice della cautela. (v., tra le tante: Sez. 3, n. 43695 del 10/11/2011 - dep. 25/11/2011, Bacio Terracina Coscia, Rv. 251329, relativa proprio a fattispecie in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in cui questa Corte ha

precisato che il concreto accertamento della sussistenza del reato oggetto dell'imputazione provvisoria deve avvenire nel giudizio di merito); correttamente, pertanto, i giudici del riesame hanno ritenuto prive di rilievo le questioni poste a sostegno della richiesta di riesame in merito alla fondatezza del sequestro "trattandosi di aspetti – si legge nella motivazione – che dovranno essere più adeguatamente affrontati nella sede di merito".

Anche il secondo motivo di ricorso si palesa, pertanto, inammissibile.

10. Non miglior sorte, infine, segue il terzo motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione alle norme civilistiche disciplinano il c.d. fondo patrimoniale, sostenendo che dal divieto di disporre la confisca su beni appartenenti a soggetti estranei alla commissione del reato, si rileverebbe che mediante la costituzione del fondo patrimoniale, il coniuge *uti singulus* diviene privo della disponibilità dei beni oggetto del fondo patrimoniale medesimo, quand'anche ne sia unico proprietario, con la conseguenza che sul patrimonio separato non sarebbe possibile far gravare alcun sequestro preventivo o confisca.

Sul punto, i giudici del riesame hanno confutato adeguatamente, con motivazione immune dall'eccepito vizio giuridico, che i beni confluiti nel fondo patrimoniale costituito tra i coniugi sono assoggettabili a sequestro preventivo funzionale alla loro confisca, atteso che su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti; trattasi, come anticipato, di motivazione che mostra di far buongoverno del principio, più volte affermato da questa Corte e richiamato dalla stessa ordinanza impugnata, secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può avere ad oggetto beni inclusi in un fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016 - dep. 28/09/2016, D'Agostino, Rv. 268586; Sez. 3, n. 40364 del 19/09/2012 - dep. 15/10/2012, Chiodini, Rv. 253681).

Ne discende, conclusivamente, anche l'inammissibilità del terzo motivo per manifesta infondatezza.

11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 3 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Giulio Sarno

